

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7239/2013 proposto da:

COMUNE DI SALUSSOLA, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

e contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 206/2012, del TRIBUNALE di BIELLA, emessa e depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

FATTI DI CAUSA

1) Con sentenza n. 206 del 28 marzo 2012 il Tribunale di Biella ha accolto l'appello proposto (OMISSIS) nei confronti del Comune di Salussola, avverso la sentenza n. 1020/2009 del Giudice di pace di Biella.

Pertanto ha annullato il verbale di accertamento (n. (OMISSIS)), relativo alla violazione dell'articolo 146 C.d.S., comma 3 (attraversamento con impianto semaforico rosso).

A tal fine ha ritenuto che con riguardo al dispositivo Vista Red, utilizzato per il rilevamento, il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l'osservanza delle disposizioni per il montaggio dell'apparecchiatura, le modalita' di posizionamento e l'ubicazione esatta di essa.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, notificato l'8/9.03.2013, formulando due distinti motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 378 c.p.c..

(OMISSIS) e' rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso deduce: "violazione e falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) delle norme di diritto sull'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., in relazione alla infrazione di cui all'articolo 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento ex articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera b), e comma 1 ter, (con apparecchiature automatiche omologate) nonche' sul valore fidefacente, fino a querela di falso, ex articoli 2699 e 2700 c. c., del verbale di collaudo".

Parte ricorrente rileva che "l'apparecchiatura utilizzata e' di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, e che e' stata installata secondo le prescrizioni dell'omologa". Aggiunge che "cio' risulta dalla documentazione esaustivamente prodotta dal Comune, consistente nel decreto di omologa, nelle dichiarazioni integrative del costruttore e dell'installatore con schede tecniche e progetti, nella documentazione fotografica e nel verbale di collaudo, nessuna delle quali specificamente impugnata, ed in particolare quest'ultimo (il verbale) facente fede fino a querela di falso".

Sostiene che in tale situazione spettava alla controparte provare malfunzionamenti o errata installazione o indicare difformita' dalla fattispecie legale nel comportamento dell'amministrazione. Per contro la difesa dell'opponente si sarebbe limitata a "mere illazioni e generiche insinuazioni".

Parte ricorrente rileva tra l'altro: a) di aver depositato tutte le certificazioni tecniche specifiche (dichiarazioni di (OMISSIS) s.r.l., dichiarazione di conformita' di (OMISSIS) snc.);

b) che dalla documentazione fotografica dell'infrazione risulta un filmato della "durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l'evento in tutta la sua dinamica, dall'avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all'attraversamento dell'intersezione, e si conclude con uno "zoom" per leggere la targa", consentendo cosi' di "visionare l'evento come se si fosse stati presenti sul posto";

c) che "tutti i fotogrammi "recano in sovrimpressione la localita' dell'infrazione, la data e l'ora dell'evento".

Quanto, infine, all'atto di accertamento di pubblico ufficiale, il Comune afferma di aver "dimostrato che il Vista-Red funziona regolarmente, depositando un proprio atto d'accertamento fidefacente" circa l'avvenuto positivo collaudo effettuato il 1.12.2006 dall'amministrazione, collaudo che ha valutato tutti gli aspetti tecnici necessari. In proposito osserva che "il collaudo effettuato da pubblici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarita' di installazione e funzionamento del Vista Red.

2.1) Col secondo motivo parte ricorrente deduce: "insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, (nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentenze pubblicate ante 11.09.2012, Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, ex articolo 54 bis, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) circa un punto decisivo della controversia (sufficienza o meno della documentazione prodotta dal comune sul rispetto delle modalita' di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 146 C.d.S., comma 1 ter - passaggio con il rosso)".

Afferma che il giudice dell'appello ha errato nel considerare generica la documentazione prodotta dal Comune, non avendo la controparte dimostrato alcun concreto malfunzionamento o difetto di installazione del Vista Red. Ne', secondo il Comune, possono avere alcun rilievo le contestazioni relative all'asserita mancata indicazione delle "modalita' precise di posizionamento" e di "esatta ubicazione" dell'apparecchiatura che si leggono a pagina sei della sentenza, posto che nella documentazione depositata dall'Amministrazione comunale si possono rinvenire sia il progetto d'installazione redatto dalla Ditta produttrice del Vista Red (allegato alla dichiarazione dell'installatore, doc. 8) sia il ridetto Verbale di collaudo fidefacente (doc. 14).

3) Il ricorso e' fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.

Su identiche questioni relative ad altri ricorsi del Comune di Salussola, questa Corte si e' gia' pronunciata con sentenze n. 4255 del 2015 e n. 18825 del 2015, accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione.

"In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne' il codice della strada ne' il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullita', l'attestazione che la funzionalita' del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacche', al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalita' dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneita' della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex articolo 142 C.d.S. (cfr. Cass. 25 giugno 2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocita', ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione). Con specifico riferimento alla violazione dell'articolo 146 C.d.S., comma 3 (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha gia' affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell'articolo 201, comma 1 ter, del medesimo codice (introdotto dal Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, articolo 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalita' di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalita' completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. n. 21605 del 2011).

Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell'Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell'idoneita' delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell'amministrazione indicare le modalita' di posizionamento e ubicazione, cio' costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.

La decisione e' viziata, in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l'Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perche' l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria e' la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre e' onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente ommesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l'1.12.2006, ossia poco piu' di due mesi prima della rilevazione dell'infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell'apparecchiatura".

3.1) Tale motivazione e' pienamente condivisa dal Collegio ed e' applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame, dovendosi solo precisare la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il 5 febbraio 2009, circostanza ininfluente, posto che il collaudo precedente resta valido e l'accertamento legittimo in mancanza di qualsivoglia indizio di mancato funzionamento dell'apparecchiature.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, che dovra' esaminare eventuali altri motivi di opposizione tempestivamente introdotti e provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato, il quale provvedera' anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.